



Comune di Castropignano Provincia di Campobasso

86010 - Castropignano (CB) – Via G. Marconi n. 1 - Tel. 0874/503132
E-mail: comune.castropignano@libero.it - Pec: comune.castropignano@pec.it
C.F. e P.IVA 00171670706 – C.C.P. 14999866

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 36 del 22-12-2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre**, alle ore 18:30, e col prosieguo, si è riunito Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME NOME	PRESENTE	ASSENTE	N.	COGNOME NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SCAPILLATI NICOLA	X		7	PAOLONE DOMENICANTONIO	X	
2	IAPAULO LUSTRINO SANTINO	X		8	MACORETTA ANTONIO	X	
3	CAMPOSARCONE ERIKA		X	9	BRUNETTI MARGHERITA		X
4	LUCIANI FABIOLA	X		10	GARGARO ANTONIO		X
5	PIZZACALLA RAFFAELE	X		11	PETTI CARMINE	X	
6	IORIO ANDREA	X					

Assume la presidenza FABIOLA LUCIANI in qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO DOTT.SSA SILVIA PERRELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE già dall'anno 2012 l'ammontare dei trasferimenti finanziari destinati alla finanza locale ha subito ingenti tagli;

CONSIDERATO CHE sono state avviate iniziative tendenti all'incremento delle entrate proprie dell'Ente, abbinate al contenimento delle spese correnti;

RICHIAMATO l'articolo 1 del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, come modificato per ultimo dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in base al quale i Comuni possono procedere all'istituzione della citata addizionale, in base ad aliquote di compartecipazione non eccedenti, complessivamente, 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO CHE i Comuni, sempre in base alla citata normativa e con Regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione, entro i limiti suindicati;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31/05/2002, con il quale sono state individuate le procedure di pubblicazione su apposito sito informatico delle delibere istitutive del tributo e di variazione delle relative aliquote;

ATTESO CHE l'addizionale di che si parla è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 11 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito in Legge 148/2011, ha riattivato il potere dei Comuni di istituire l'addizionale o di incrementare la relativa aliquota, entro il limite di 0,8 punti percentuali, facendo venir meno la sospensione prevista dall'art. 1, comma 7 del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, in legge 24/07/2008, n. 126;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 citato, come precisato dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214, consente di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge Statale per l'applicazione dell'IRPEF;

RICHIAMATA la pregressa deliberazione C.C. n. 13 del 29/11/2013, esecutiva, con la quale si istituiva a l'addizionale Comunale IRPEF , con decorrenza 01/01/2013 e si determinava l'aliquota nella misura dello 0,2%;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RITENUTO opportuno, per l'anno 2022, confermare l'aliquota dello 0,2%;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) del presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

CONFERMARE, per le ragioni di cui in premessa, e per l'anno 2022, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissando l'aliquota nella misura dello 0,2%;

DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

LA PRESENTE deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione, e con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FABIOLA LUCIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SILVIA PERRELLA